

## REGOLAMENTO (CE) N. 1433/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(6) Occorre stabilire con precisione le tappe e le caratteristiche della gara parziale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(7) L'esperienza recente ha dimostrato che i piani degli impianti in cui l'alcole è trasformato in alcole assoluto non sono documenti indispensabili ai fini della concessione del riconoscimento alle imprese ammesse a partecipare alle vendite di alcole da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. Occorre pertanto eliminare tale voce dall'elenco dei documenti da fornire ai fini del riconoscimento.

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 dispone che l'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento venga smerciato mediante vendita all'asta o mediante procedura di gara.

(8) Per tutelare gli interessi delle imprese offerenti nel corso dell'intera procedura di gara parziale, occorre stabilire disposizioni intese a limitare gli spostamenti dell'alcole posto in vendita tra la pubblicazione del bando di gara parziale e il ritiro dell'alcole medesimo da parte dell'impresa aggiudicataria.

(2) Le gare per la vendita di alcole sono le uniche vendite di prodotti detenuti dagli organismi d'intervento nel settore agricolo per le quali la Commissione gestisce l'apertura di ogni gara e la relativa decisione. A fini di semplificazione della normativa e di armonizzazione delle misure di gestione dei mercati agricoli nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati, occorre istituire anche per la vendita di alcole un sistema basato su una gara permanente indetta dalla Commissione e su gare parziali indette dagli Stati membri.

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>.

(3) Al fine di garantire che le informazioni relative alle gare parziali negli Stati membri siano accessibili ad ogni impresa riconosciuta dalla Comunità, occorre disporre che dette informazioni siano pubblicate per via elettronica.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

(4) Per evitare che tutto l'alcole delle scorte sia venduto in una sola volta o a una sola impresa, occorre limitare il quantitativo massimo che può essere posto in vendita in ciascuna gara parziale.

1) nel titolo III, il capo IV è modificato come segue:

a) nella sottosezione III, gli articoli 92, 93 e 94 *quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

(5) Per garantire uno smaltimento regolare e ottimale dell'alcole tenendo conto del rallentamento dell'attività che si verifica nel periodo estivo e sotto Natale, occorre stabilire una data di scadenza per le gare parziali una volta al mese, tranne in luglio e in dicembre.

«Articolo 92

**Gara permanente**

1. È indetta una gara permanente relativa all'alcole da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).